



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 1 Ottobre 2025

CONTABILITÀ

Il nuovo Principio contabile sui bilanci intermedi: OIC 30

di **Stefania Grazia**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Beni immateriali ammortizzabili nel reddito di lavoro autonomo

di **Laura Mazzola**

RISCOSSIONE

Il sindacato del regime sanzionatorio nazionale filtrato dal principio comunitario di proporzionalità

di **Luciano Sorgato**

IMPOSTE SUL REDDITO

La gestione fiscale delle differenze di cambio da valutazione con operazioni di copertura rischio di cambio

di **Fabio Landuzzi**

ACCERTAMENTO

Un unico elemento presuntivo legittima l'accertamento nei confronti dei ristoratori

di **Gianfranco Antico**

CONTABILITÀ

Il nuovo Principio contabile sui bilanci intermedi: OIC 30

di **Stefania Grazia**

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

Il 17 settembre 2024 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aveva pubblicato in consultazione una nuova versione del Principio che disciplina la redazione dei bilanci intermedi, l'OIC 30. La nuova versione destinata a sostituire quella in vigore dal 2006 ha introdotto chiarimenti tecnici e importanti aggiornamenti in linea con l'evoluzione normativa e operativa delle imprese italiane. Dopo la fase di consultazione, terminata il 18 novembre 2024, il Principio è stato approvato in via definitiva e pubblicato l'11 giugno 2025, segnando l'adozione ufficiale del nuovo testo dell'OIC 30. Il Principio contabile disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio. I bilanci intermedi, o anche infrannuali, offrono una rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria riferita a una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine dello stesso. In alcune circostanze, i bilanci intermedi sono specificatamente prescritti da norme di legge o regolamenti e quindi obbligatori, in altre situazioni sono redatti volontariamente, semplicemente per finalità gestionali e quindi per utilità o convenienza dell'imprenditore stesso. L'aggiornamento del contenuto del Principio si è resa necessaria per tenere conto dell'evoluzione, che nel corso del tempo, ha interessato la disciplina del bilancio e dei principi contabili nazionali a esso correlati. L'obiettivo è stato quello di offrire uno strumento di riferimento chiaro, coerente e facilmente applicabile dalle imprese di tutte le dimensioni, favorendo la comparabilità delle informazioni e la trasparenza nei confronti del mercato. Il documento rappresenta un passo importante nella sistematizzazione delle regole nazionali in materia di bilanci intermedi, allineando prassi operative e richieste normative.

OIC 30: finalità del principio contabile e sua nuova struttura

I bilanci intermedi sono definiti come i bilanci relativi a periodi contabili di durata inferiore all'intero esercizio. In genere, si tratta di bilanci di durata pari a 3, 6 o 9 mesi che hanno l'obiettivo di informare il pubblico circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio e rispondono all'esigenza degli utilizzatori del bilancio stesso di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale. Il Principio contabile OIC 30 si applica alle società che sono tenute per legge, o che

scelgono volontariamente di pubblicare un bilancio intermedio. Il principio si riferisce anche ai bilanci consolidati intermedi. La funzione principale del bilancio intermedio è fornire un quadro aggiornato e attendibile della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società nel corso dell'anno, offrendo così agli stakeholder ulteriori strumenti di monitoraggio e valutazione della gestione aziendale.

La revisione del principio contabile ha comportato un adeguamento sia della struttura del principio che del suo contenuto e, come già riportato in premessa, si è reso necessario per adeguare lo stesso all'evoluzione che in generale hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli ultimi anni, nonché delle aspettative e delle prassi internazionali.

Il nuovo Principio disciplina la redazione di bilanci intermedi singoli o consolidati che vengono predisposti in situazioni fisiologiche della vita della società e non riguarda quindi le situazioni contabili che vengono redatte in situazioni particolari della vita delle società. L'attuale versione del Principio non contiene più, come la precedente, la disamina iniziale delle casistiche delle situazioni patrimoniali previste dal Codice civile in determinate situazioni particolari o comunque ritenute opportune nei casi in cui le società procedano a operazioni sul proprio capitale (aumenti e riduzioni, acquisto di azioni proprie ecc.). Tali bilanci, aventi scopi specifici, sono disciplinati da norme e criteri di valutazione peculiari, il nuovo principio si limita esclusivamente a sottolineare che rientra nella discrezionalità dell'amministratore l'eventuale applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'OIC 30 nella redazione di queste distinte e particolari situazioni patrimoniali redatte appunto in momenti peculiari della vita aziendale.

Il bilancio intermedio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. Nella precedente versione del principio non si faceva menzione al Rendiconto finanziario. Inoltre, coerentemente con la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015, il Principio contabile precisa che i documenti che compongono il bilancio intermedio possono essere differenziati in base alla categoria dimensionale di appartenenza. Pertanto, il Rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, le società che rientrano nelle casistiche dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata o che rientrano nella definizione di micro-imprese possono tenere conto delle semplificazioni previste dagli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter*, c.c., e nello specifico le micro-imprese possono non presentare la Nota integrativa se forniscono comunque determinate informazioni in calce allo Stato patrimoniale.

Gli schemi utilizzati replicano quindi quelli normalmente utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio, garantendo così la piena confrontabilità tra i dati intermedi e quelli annuali.

Inoltre, in una logica di chiarezza normativa, il nuovo Principio OIC 30 richiede l'esplicitazione in Nota integrativa della conformità del bilancio intermedio redatto in base Principi contabili nazionali e, quindi, l'esplicitazione di tale fatto nell'assunto che siano rispettate tutte le disposizioni del principio stesso.

OIC 30: Principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi

Un elemento cardine del nuovo OIC 30 è la conferma che per la redazione dei bilanci intermedi si devono applicare le stesse regole di redazione del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato, considerando il periodo contabile intermedio (3, 6, o 9 mesi) come un autonomo "esercizio" e pertanto ogni elemento di costo e ricavo deve essere contabilizzato in coerenza con il postulato della competenza economica riferita al suddetto periodo intermedio e tenuto conto dell'effettivo sostenimento o realizzo degli stessi. Le valutazioni devono quindi riflettere la situazione esistente alla data di chiusura del periodo intermedio, senza possibilità di anticipare o differire ricavi e costi che non sarebbero trattati in tal modo nel bilancio annuale. Le stime e le valutazioni effettuate nei bilanci intermedi possono differire da quelle adottate nei periodi precedenti o nel bilancio annuale, in funzione dell'aggiornamento delle informazioni disponibili. Tuttavia, i criteri di rilevazione rimangono invariati rispetto a quelli ordinari. Per esempio, i ricavi percepiti stagionalmente o ciclicamente non devono essere anticipati o differiti se ciò non sarebbe ammesso nel bilancio annuale. Allo stesso modo, i costi sostenuti in modo non omogeneo devono essere trattati coerentemente con i criteri annuali. Un costo per il quale non sussistono al termine del periodo intermedio le condizioni per la sua capitalizzazione va rilevato a Conto economico e non può essere ripreso e capitalizzato nell'attivo dello Stato patrimoniale nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.

L'unica eccezione è rappresentata dagli eventuali cambiamenti di Principi contabili che, se intervenuti dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, saranno recepiti solo nel bilancio d'esercizio successivo, secondo quanto previsto dall'OIC 29.

Come nella precedente versione, il nuovo principio contabile OIC 30 evidenzia alcune fattispecie specifiche. Tali fattispecie sono state inserite, contrariamente a quanto avveniva nella precedente versione, come "Appendice A – Casi applicativi". Nella tabella che segue sono elencate e riassunte le situazioni analizzate dal principio:

Fattispecie	Indicazioni OIC 30
Ammortamento immobilizzazioni	L'ammortamento deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che sono disponibili e pronti all'uso nel periodo, applicando l'aliquota annua proporzionata alla durata del periodo infrannuale. È consentito applicare la mezza aliquota per le acquisizioni effettuate nel periodo. Non è consentito tenere in considerazione acquisizioni o cessazione pianificate per una data successiva al termine del periodo.
Costi di manutenzione ordinaria	Ogni costo deve essere rappresentato nei bilanci intermedi in base al suo effettivo sostenimento.
Costi di sviluppo	Se non sono soddisfatte tutte le condizioni per la capitalizzazione previste dall'OIC 24 alla data del bilancio intermedio, non si procede alla capitalizzazione.
Fondi rischi e oneri	Sono rilevati nel bilancio intermedio se sono soddisfatti, alla chiusura

del periodo, i requisiti previsti dall'OIC 31. Le analisi delle passività e delle eventuali stime di nuovi accantonamenti e/o gli aggiornamenti di quelli già esistenti vengono fatti sulla base delle informazioni esistenti a tale data.

Incentivi e premi di risultato	Nei bilanci intermedi si potrà includere tali elementi se entro la chiusura del periodo sono ragionevolmente certi. Si dovrà fare riferimento a tutte le informazioni disponibili (esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali) per stimare nel miglior modo possibile la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno.
Rimanenze magazzino	Le rimanenze devono essere valutate con gli stessi criteri utilizzati per il bilancio annuale. Si dovrà pertanto applicare la stessa configurazione di costo e stimare la eventuale necessità di svalutazioni per ricondurre le scorte al valore di realizzo, sulla base delle informazioni note alla data della valutazione, senza anticipare eventuali fenomeni di recupero dei periodi successivi.
Sconti quantità determinati a fine anno	Nel bilancio intermedio la stima viene effettuata sulla base dell'esperienza storica e/o elaborazioni statistiche al fine di determinare se i volumi di vendita previsti a fine anno sono tali da far applicare lo sconto pattuito da contratto. Se non si prevede di raggiungere tali volumi i ricavi saranno rilevati senza tenere conto dello sconto, viceversa, se si prevede di realizzare le condizioni del contratto i ricavi saranno rilevati al netto dello sconto.
Svalutazioni immobilizzazioni	Nel bilancio intermedio si procede dapprima con la verifica dell'esistenza di eventuali indicatori di potenziali perdite (trigger events) e solo in presenza di tali situazioni si procede con la verifica del valore recuperabile (maggiore tra valore d'uso e fair value) da confrontare con il valore netto contabile.

Un paragrafo specifico è dedicato al contenuto della Nota integrativa di un bilancio intermedio distinguendo tra società che redigono il bilancio intermedio in forma ordinaria, in forma abbreviata, micro-imprese e bilancio consolidato.

Principali novità

Le principali novità che il principio sui bilanci intermedi introduce nella sua nuova veste sono principalmente 3:

1. calcolo delle imposte;
2. svalutazione imposte anticipate;
3. svalutazioni e ripristini di valore con particolare attenzione all'avviamento.

Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all'utile semestrale prima delle imposte l'aliquota fiscale annua effettiva stimata. Questo metodo assicura una maggiore coerenza tra il carico fiscale del bilancio intermedio e quello del bilancio annuale, evitando distorsioni dovute a eventi straordinari o a variazioni temporanee che potrebbero verificarsi durante l'anno. Le differenze permanenti e quelle temporanee vengono di fatto allocate a Conto economico *pro quota* in base al rapporto tra reddito *ante* imposte nel periodo intermedio e quello stimato di fine esercizio. Conseguentemente, l'applicazione dell'aliquota fiscale annua effettiva non richiede di suddividere in sotto-voci la linea 20 del Conto economico "Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate". Come contropartita le imposte verranno rilevate complessivamente nella voce B2 "Fondo imposte, anche differite".

Per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l'OIC ha riformulato e integrato gli esempi riportati nell'"Appendice B – Esempi di contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi" in calce al principio e approfonditi nel successivo paragrafo.

L'unica eccezione al metodo sopra esposto riguarda l'eventuale svalutazione delle imposte anticipate rilevate nell'attivo dello Stato patrimoniale che, per motivi di prudenza, deve essere contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui venisse meno il requisito della ragionevole certezza.

Occorre inoltre precisare che, nei bilanci intermedi consolidati, il calcolo delle imposte è comunque effettuato separatamente per ogni singola società inclusa nell'area di consolidamento e non quindi in modo unitario e complessivo.

Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è quello relativo alle svalutazioni e ripristini di valore delle immobilizzazioni. Nel caso in cui i principi contabili non ammettono il ripristino di valore di un'attività precedentemente svalutata, caso classico appunto l'avviamento e gli oneri pluriennali, le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.

Esemplificazioni del calcolo imposte nei bilanci intermedi

L'appendice B del Principio OIC 30 riporta alcuni esempi di come devono essere stimate le imposte sulla base del criterio dell'onere effettivo stimato a fine esercizio. Come riportato in premessa di tutte le appendici dei principi contabili, questa non rappresenta una parte integrante dell'OIC, ma ha il solo scopo di illustrare il meccanismo di calcolo e fornire delle esemplificazioni contabili.

L'appendice riporta 5 esempi pratici per la contabilizzazione delle imposte, utili a chiarire le modalità di calcolo e di imputazione delle diverse componenti fiscali, sia in presenza di utili che di perdite, sia in caso di variazioni di aliquota fiscale nel corso dell'esercizio. Seguendo le

tipologie di esempi riportati nel principio, si espongono qui di seguito delle esemplificazioni leggermente riviste e rielaborate per rendere le stesse più operative.

ESEMPIO 1 – Utile nel primo periodo intermedio compensato da perdite nei successivi

In primo luogo, occorre stimare l'aliquota fiscale media annuale quale incidenza del carico fiscale annuale sul risultato *ante* imposte.

Risultato <i>ante</i> imposte annuo previsto	4.000
Differenze permanenti	3.000
Differenze temporanee	1.000
Imponibile	8.000
Aliquota (IRES)	24%
Imposta corrente	1.920
Imposta anticipata (1.000* 24%)	(240)
Totale imposte	1.680
Aliquota effettiva	42%

Questa aliquota viene semplicemente applicata sul risultato *ante* imposte dei periodi intermedi:

	Primo semestre	Secondo semestre	Totale
Risultato <i>ante</i> imposte	8.000	(4.000)	4.000
Imposte correnti e differite (42%)	3.360	(1.680)	1.680

ESEMPIO 2 – Perdite di precedenti esercizi utilizzabili nell'esercizio

La società ha perdite riportate da precedenti esercizi sulle quali non sono state rilevate le imposte anticipate.

La stima delle imposte sull'esercizio complessivo risulta essere:

Risultato <i>ante</i> imposte annuo previsto	25.000
Differenze permanenti	3000
Differenze temporanee	1000
Totale	29.000
Perdite utilizzate	(8.000)
Imponibile	21.000
Aliquota (IRES)	24%

Imposta corrente			5.040
Imposta anticipata			(240)
Totale imposte			4.800
Aliquota effettiva			19%
	Primo semestre	Secondo semestre	Totale
Risultato <i>ante</i> imposte	20.000	5.000	25.000
Imposte correnti e differite (19%)	3.840	960	4.800

In questo modo le perdite degli esercizi precedenti vengono allocate a Conto economico *pro quota* nei periodi intermedi.

ESEMPIO 3 – Perdite di esercizi utilizzabili solo parzialmente nell'esercizio

Come nel caso precedente sussistono perdite riportate sulle quali non sono state contabilizzate imposte anticipate. L'imponibile fiscale è inferiore all'ammontare complessivo delle perdite utilizzabili.

Risultato <i>ante</i> imposte annuo previsto			5.000
Differenze permanenti			1.000
Differenze temporanee			–
Totale			6.000
Perdite utilizzate			(6.000)
Imponibile			–
Aliquota (IRES)			24%
Imposta corrente			–
Imposta anticipata			–
Totale imposte			–
Aliquota effettiva			0%
	Primo semestre	Secondo semestre	Totale
Risultato <i>ante</i> imposte	20.000	(15.000)	5.000
Imposte correnti e differite (0%)	0	0	0

L'applicazione di tale aliquota sul risultato *ante* imposte del primo semestre determina che le imposte siano pari a 0 nonostante il risultato positivo in ragione della presenza di perdite attese nel secondo semestre.

ESEMPIO 4 – Calcolo imposte in presenza di differenze permanenti

Risultato <i>ante</i> imposte annuo previsto	15.000
Differenze permanenti	4.000

Differenze temporanee			(1.000)
Totale			18.000
Aliquota (IRES)			24%
Imposta corrente			4.320
Imposte differite			240
Totale imposte			4.560
Aliquota effettiva			30%
	Primo semestre	Secondo semestre	Totale
Risultato <i>ante</i> imposte	10.000	5.000	15.000
Imposte correnti e differite (30%)	3.040	1.520	4.560

Come si evinceva anche dagli esempi precedenti, l'applicazione di tale metodo determina in automatico che le differenze permanenti e temporanee vengono riflesse *pro quota* a Conto economico nel conteggio del carico fiscale.

ESEMPIO 5 – Cambio aliquota fiscale

Si ipotizza che tra il primo e il secondo periodo intermedio trimestrale si verifica un cambio di aliquota fiscale (dal 24% scende al 22%).

	Prima del cambio aliquota		Dopo il cambio aliquota		
Risultato <i>ante</i> imposte annuo previsto	40.000		40.000		
Differenze permanenti	5.000		5.000		
Differenze temporanee	1.000		1.000		
Totale	46.000		46.000		
Aliquota (IRES)	24%		22%		
Imposta corrente	11.040		10.120		
Imposte differite	– 240		– 240		
Totale imposte	10.800		9.880		
Aliquota effettiva	27%		25%		
	Primo trimestre	Secondo trimestre	Terzo trimestre	Quarto trimestre	Totale
Risultato <i>ante</i> imposte	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Imposte correnti e differite (27%-25%)	2.700	2.470	2.470	2.470	

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Beni immateriali ammortizzabili nel reddito di lavoro autonomo

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

Riproducendo parzialmente quanto indicato per il reddito di impresa, l'[art. 54-sexies, TUIR](#), rubricato "Spese relative a beni ed elementi immateriali", prevede ora la **deducibilità, per quote di ammortamento, del costo di alcuni beni immateriali e oneri pluriennali**.

In particolare, si tratta di:

- **diritti d'autore, brevetti, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite;**
- **altri diritti di carattere pluriennale;**
- **acquisizione della clientela.**

Nel dettaglio, l'[art. 54-sexies](#) afferma:

«1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienza acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura **non superiore al 50 per cento del costo**.

2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla **durata di utilizzazione** prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono **deducibili in misura non superiore a un quinto del costo**».

Vale a dire che, per quanto riguarda il **costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico** sono **deducibili in un minimo di 2 anni**, ossia in misura **non superiore al 50% del loro costo**.

Diversamente, le quote di ammortamento del **costo degli altri diritti di natura pluriennale** sono **deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione** prevista all'interno del

contratto o dalla Legge.

Come indicato dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 192/2024](#), tali modifiche si applicano ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti **a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024**, quindi già con **effetto sul modello Redditi 2025 per il periodo d'imposta 2024** (per i soggetti solari).

Per quanto concerne le **quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale** sono **deducibili in un minimo di 5 anni**, ossia in misura **non superiore a 1/5 del loro costo**.

Come indicato dall'[art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 192/2024](#), tale disposizione si applica ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti **a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024**, quindi con effetto **sul modello Redditi 2026 per il periodo d'imposta 2025** (per i soggetti solari).

Per completezza si ricorda che **la disciplina previgente non prevedeva la deducibilità**, per quote di ammortamento, del **costo di tali beni immateriali e oneri pluriennali**.

Infatti, anche per questi costi era applicabile la regola generale, ossia il **principio di cassa** in base all'esercizio di sostenimento della spesa.

RISCOSSIONE

Il sindacato del regime sanzionatorio nazionale filtrato dal principio comunitario di proporzionalità

di Luciano Sorgato

OneDay Master

Nuove sanzioni e il ravvedimento operoso: aspetti fiscali e impatto sui reati tributari

Scopri di più

La **Corte di Giustizia Tributaria di II grado** della Lombardia con la **sentenza 3 febbraio 2025, n. 392**, ha affermato che: *«Va annullata la sanzione del 45% comminata per decadenza della rateazione della definizione agevolata degli avvisi di accertamento ex art. 2, D.L. n 119/2018, per violazione del principio di proporzionalità, qualora sia ravvisabile un comportamento collaborativo del contribuente che prontamente rimedia alla violazione»*. Specificamente, per la citata Corte, *«In sostanza deve ravvisarsi il vizio di sproporzione della sanzione (prevista nella misura del 45%), tenuto conto che essa è stata irrogata senza che vi sia stato alcun danno erariale e dinanzi ad un chiaro comportamento collaborativo e di buona fede della contribuente. Per tale motivo la cartella va annullata»*. L'ufficio riteneva di aver determinato la sanzione in scrupolosa applicazione del disposto dell'[art. 15-ter, comma 2, D.P.R. n. 602/1973](#), e che non gli residuava alcun margine di variazione in ordine a tale misura.

Dopo la CGT di I grado di Vicenza che, sempre in raccordo con il principio di proporzionalità, ha **annullato la cartella di pagamento per eccesso di esercizio di potere**, con la sentenza n. 50 del 20/01/2025, anche la CGT della Lombardia prospetta l'identica sensibilità giudiziaria in ordine a tale fondamentale principio, del tutto ignorato dall'Amministrazione finanziaria in **sede di comminazione delle sanzioni**, la quale anzi ritiene di non poter incidere sulle relative misure di legge.

In ordine a tale fondamentale principio di governo della misura delle sanzioni, si sottolinea come tale principio assuma un **ruolo immanente all'ordinamento nazionale**, in quanto supportato dalle garanzie degli [artt. 2 e 3, Costituzione](#), nonché dall'art 49 della Carta dell'Unione per il chiaro effetto d'intersezione che essa **genera nell'ordinamento degli Stati membri**, come proprio convenuto dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia, NE, in [causa C-205/20, sentenza 8 marzo 2022](#), e come anche chiarito dalla Corte Costituzionale nella [sentenza n. 46/2023](#). Il principio di proporzionalità, proprio in quanto espressione di un **principio immanente d'ordine generale**, opera in **modo diretto senza la necessità dello specifico supporto** di previsioni normative ulteriori. Il rango del principio di proporzionalità è primario per la **sua piena equiparazione alle disposizioni dei Trattati** e per la derivata **appartenenza alle fonti del diritto** (codificato per la prima volta nel Trattato di Maastricht, il

principio di proporzionalità è oggi consacrato nel Trattato di Lisbona che lo eleva a ruolo fondamentale del diritto europeo). Esso, proprio come sottolineato in sentenza anche dalla Corte di Vicenza, **esercita un'efficacia diretta all'interno degli ordinamenti europei**, ponendosi come **perentorio e invalicabile** limite all'esercizio dei pubblici poteri (in tal senso si veda la lucida disamina di Vittorio De Bonis, *“Le sanzioni amministrative tributarie”*, Pacini Giuridica).

Al pari degli altri principi comunitari, il **principio di proporzionalità genera un effetto di spill-over**, applicandosi alle situazioni soggettive comunitarie e nazionali, allo scopo di **evitare disparità di trattamento nei vari ordinamenti giuridici** e a motivo che la tutela giurisdizionale dei **diritti sanciti dall'ordinamento europeo** è affidata ai giudici nazionali, i quali assolvono il **ruolo di adattare l'ordinamento interno**, attraverso un processo di osmosi, allo **standard europeo** (si cfr T. Tridimas, *“The general Principles of UE law”*, Oxford, 206). Già a partire dagli anni 70, la Corte di Giustizia non solo procede e giunge a sviluppare pienamente tale concetto, ma anche lo incapsula costituzionalmente, facendolo assurgere a **principio di portata così dilatata nel diritto comunitario**, da riferirlo sia all'attività normativa che a quella esecutivo/amministrativa delle Istituzioni, rendendolo **utilizzabile come test per la sindacabilità degli atti** e come criterio interpretativo della normativa comunitaria primaria ([CGUE, 17 dicembre 1970, Causa 11/70, International Handelsgesellschaft MBH](#)). Specificamente **in ambito sanzionatorio**, l'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea statuisce che *«le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato»*, introducendo un **principio pervasivo rispetto a tutte le disposizioni** che prescrivono l'irrogazione delle sanzioni, le quali rappresentando norme di attuazione del diritto dell'Unione (come previsto dall'art 51, paragrafo 1, TUE) **sono rigidamente soggette al principio di proporzionalità**.

Sul tema, si deve ancora rilevare che **la fonte CEDU**, ossia i diritti garantiti dalla Convenzione, per come interpretati dalla Corte EDU e in linea con quanto statuito dall'art 6, par. 3, della **Carta dei diritti fondamentali dell'UE**, partecipano del Diritto Europeo in quanto principi generali e non vi è alcun dubbio che **il Trattato di Lisbona**, con le modifiche dell'art 6, TUE, abbia rafforzato la tutela dei diritti fondamentali **conferendo alla CARTA lo stesso valore giuridico dei Trattati**. Dalla qualifica della sanzione amministrativa nazionale come “sostanzialmente” penale deriva l'applicabilità del citato art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE alle **sanzioni amministrative tributarie**. Segnatamente, il principio della proporzionalità delle sanzioni previsto da tale disposizione è di carattere incondizionato e **si applica in termini assoluti**.

Proprio da tale portata applicativa consegue che il **divieto di adottare sanzioni sproporzionate non richiede l'emanazione di alcun atto aggiuntivo** in quanto non è consentito agli Stati membri alcuna facoltà di condizionarne o restringerne la portata. I limiti imposti alla normativa nazionale **rispondono ad una logica di bilanciamento di interessi** contrapposti secondo una logica di efficienza strumentale intesa a verificare che la sanzione irrogata sia effettivamente basata sulla gravità del comportamento **e della violazione posta in essere** (la condotta e l'effettiva offensività verso il bene giuridicamente tutelato), non dovendo eccedere quanto necessario al fine di **garantire l'esatta riscossione dell'imposta**.

Così definita dal giudice europeo **l'essenza del principio di proporzionalità**, spetta al giudice nazionale valutare le circostanze concrete del caso e **verificare l'osservanza del principio**. In tal senso, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità diretto ad ogni potere nazionale (amministrativo e giurisdizionale) la Corte di Giustizia UE **ritiene procedibile la piena disapplicazione delle disposizioni nazionali in contrasto con il principio** ([CGUE, 3 marzo 2020, Causa C-482/18](#)). Dal fondamentale principio della proporzione deriva, quale corollario, **l'assoluto divieto di eccesso**, in quanto intrinsecamente connesso alla persona. Il **principio della proporzionalità**, inteso come equo criterio di scrutinio bilanciato, di diversi interessi (uno statale e uno privato) **vincola ogni attività dei poteri pubblici** e, quindi, non solo il potere amministrativo, ma anche il potere legislativo ed il potere giudiziario. Se in uno Stato di diritto **ogni potere pubblico deve rispettare il divieto di eccesso**, ne deriva **il divieto**, nell'esercizio di ogni funzione pubblica, di **incidere la sfera dei diritti dei cittadini con misure che non sono in rapporto ragionevole con i fini perseguiti**.

Proprio la dottrina italiana (G. Moschetti, *“Il principio di proporzionalità come giusta misura del potere nell'evoluzione del diritto tributario”*, Cedam Editore) **connette e fa rientrare la violazione della proporzionalità, nel vizio di eccesso di potere**, per cui *«un atto, quando la misura adottata sia sproporzionata rispetto al fine che si deve perseguire, tenendo conto dei complessivi interessi implicati, è illegittimo per **eccesso di esercizio di potere**»* (così anche per la dottrina straniera – N. Emiliou – a **comprova dell'ormai assoluta universalità del principio della proporzionalità**: *«Misure adottate da autorità pubbliche non devono mai eccedere i limiti di quanto è strettamente proporzionato e necessario al fine di ottenere obiettivi legittimi nell'interesse pubblico»*).

IMPOSTE SUL REDDITO

La gestione fiscale delle differenze di cambio da valutazione con operazioni di copertura rischio di cambio

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2025 dal codice civile al reddito d'impresa

Scopri di più

L'intervento normativo introdotto dal **D.Lgs. n. 192/2024**, con la **soppressione dell'[art. 110, comma 3, TUIR](#)**, con cui viene data **rilevanza fiscale alle differenze cambio di valutazione** delle partite monetaria in valuta, produce **riflessi indiretti** anche in relazione alla gestione delle **operazioni di copertura del rischio di cambio**. Da una parte, rimane del tutto inalterata la **disciplina fiscale** applicabile agli **strumenti finanziari derivati** nei casi in cui lo strumento sia **denominato in valuta** e la **sua valutazione determini**, a fine anno, **l'iscrizione della valorizzazione del derivato** regolata, ai fini fiscali, dall'[art. 112, TUIR](#).

La soppressione dell'[art. 110, comma 3, TUIR](#), ha, tuttavia, **cancellato il collegamento** in precedenza esistente tra le **differenze cambio** relative ai crediti/debiti in valuta – le **operazioni coperte** – e la **valutazione di fine esercizio** dei **derivati di copertura**, in forza del quale le differenze cambio delle attività/passività coperte **divenivano fiscalmente rilevanti** quando i correlati derivati di copertura erano **valutati in modo coerente**.

Venendo ora meno questa disposizione di collegamento, si rende, quindi, **gioco forza applicabile la regola generale dell'[art. 112, comma 4, TUIR](#)**: in presenza di derivati di copertura del rischio cambio relativo a elementi monetari, la disciplina fiscale delle variazioni di fair value del derivato **dipendono dal regime fiscale delle differenze cambio degli elementi coperti**. Per cui, se le partite coperte si riferiscono a **crediti/debiti in valuta**, le cui differenze cambio di valutazione **sono ora fiscalmente rilevanti**, lo saranno pure **le oscillazioni di valore dei derivati di copertura**. Si può, quindi, concludere che, sebbene sulla base di un percorso normativo differente, il **risultato finale non cambia** rispetto alla **situazione precedente alla cancellazione del [comma 3 dell'art. 110, TUIR](#)**.

Un **caso particolare** può essere, però, quello dei **crediti/debiti in valuta** che vengono a loro volta **utilizzati come strumenti designati per la copertura** del rischio di cambio. Infatti, il **Principio contabile OIC 26**, al par. 48 ss., prevede che **la liquidità e i crediti/debiti in valuta possano essere designati**, in tutto o in parte, per la copertura del rischio cambi quando riferito a **operazioni programmate** o operazioni altamente probabili espresse nella stessa valuta. Può essere il caso, tutt'altro che infrequente nella pratica, in cui si prevede di effettuare delle

cessioni di beni in valuta da cui si attende, quindi, un flusso di pagamenti in entrata, e in cui si decide di **coprire il relativo rischio cambio** mediante **la speculare accensione di un finanziamento**, espresso nella stessa valuta, per **l'importo che si prevede di incassare**.

L'OIC 26 prevede che lo **strumento di copertura** – che in questo caso sarebbe il debito finanziario – debba essere **valutato al cambio a pronti di fine esercizio** e che il **differenziale rispetto al cambio storico** debba essere imputato **in un'apposita riserva nel patrimonio netto**, la quale sarà poi rigirata a conto economico per **integrare i costi/ricavi dell'operazione sottostante** (la cessione di beni). La modalità di contabilizzazione in questo caso riflette, quindi, quella del **derivato di copertura di cash flow hedge**.

In questo contesto, se prima dell'abrogazione dell'[art. 110, comma 3, TUIR](#), non vi erano dubbi circa **l'irrilevanza fiscale delle differenze cambio di valutazione** in questione, poiché riferite a partite monetarie, ora con il venire meno di questa norma si è posto **il tema di come trattare ai fini fiscali questi differenziali** che affluiscono e defluiscono dalla **riserva di patrimonio netto**.

Affrontando il tema, **Assonime, nella circolare n. 20/2025**, evidenzia come se fosse attribuita rilevanza fiscale alle differenze cambio al momento stesso della loro imputazione a riserva, potrebbero verificarsi delle **distorsioni poco coerenti** con la funzione di copertura a cui **queste operazioni sono preordinate**.

Proprio con riguardo al caso della **cessione che genera ricavi in valuta e flussi di pagamento** in entrata differiti, la differenza cambio di valutazione emergente a fine anno sul **finanziamento in valuta** (che sarebbe l'operazione utilizzata per la copertura) assumerebbe la veste di una **operazione autonoma** che genererebbe un componente economico di natura finanziaria, mentre i **ricavi di vendita concorrerebbero a formare il reddito imponibile** in misura pari al loro controvalore in euro **senza tener conto dell'effetto di copertura**. Per evitare queste asimmetrie, Assonime propone, quindi, come **soluzione più adeguata** al caso di specie quella di **continuare ad assumere che le differenze cambio di fine esercizio** relative a **crediti e debiti in valuta che sono stati designati per la copertura** (e che sono imputate alla riserva di patrimonio netto), diventino **fiscalmente rilevanti solo al momento del loro realizzo**.

ACCERTAMENTO

Un unico elemento presuntivo legittima l'accertamento nei confronti dei ristoratori

di **Gianfranco Antico**

OneDay Master

Altre novità del confronto fisco/contribuyente

L'istituto dell'autotutela, la disciplina dell'interpello e il regime di adempimento collaborativo

[Scopri di più](#)

Nel settore della **ristorazione l'evasione si realizza** principalmente attraverso **l'occultamento dei corrispettivi**; ipotesi che ricorre qualora, a fronte di approvvigionamenti di materie prime regolarmente fatturati, sia **incongruente il numero delle somministrazioni** risultanti dai **documenti fiscali emessi**. Tale tipologia di evasione agisce, quindi, sulle **quantità utilizzate**, talvolta "gonfiando" il magazzino, al fine di evidenziare un risultato di esercizio **"credibile"**. In tal caso, la ricostruzione indiretta degli effettivi corrispettivi conseguiti viene realizzata **in base ai quantitativi di prodotti** impiegati, risultanti dalle fatture di acquisto.

In altri casi si può riscontrare **sia l'omessa contabilizzazione dei servizi resi che degli acquisti di materie prime**. Ipotesi che si presenta, invece, quando, a seguito dei **riscontri effettuati** (inventario fisico delle merci in giacenza e analisi dei rapporti quantitativi fra alimenti complementari), emergano **acquisti privi di fattura, funzionali all'occultamento dei corrispettivi**.

Il controllo dei verificatori, diretto alla ricostruzione indiretta dei ricavi, di fatto, può essere eseguito nei ristoranti **in modi diversi**: o attraverso la **verifica dei rapporti esistenti tra l'impiego delle materie prime acquistate e utilizzate** (considerando, naturalmente, anche gli eventuali acquisti non fatturati emersi nel corso della verifica) **e i pasti somministrati risultanti dalle ricevute fiscali emesse**; ovvero **attraverso il controllo dei coperti disponibili**, tenendo conto della diversa utilizzazione a seconda della stagione, dei **giorni di chiusura al pubblico**, dell'ubicazione dell'esercizio, dei **dati dichiarati dalla parte per la somministrazione dei pasti** e dei **prezzi praticati** esposti nel menù dell'anno in esame.

È naturale che il primo metodo di controllo **potrà essere suffragato dal secondo e viceversa**, ovvero costituire **2 autonomi percorsi di controllo**.

La **quantificazione dei ricavi può essere effettuata**, come abbiamo visto, tenendo conto del **numero di coperti** (dato dichiarato in contraddittorio e constatato in sede di accesso), coadiuvato dagli **ulteriori elementi sopra visti**.

Esempio pratico:

Prospetto relativo alla somministrazione dei pasti nel corso dell'anno sulla base del numero dei coperti